

N. 1345

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2019

Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio in tana

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si vuole mettere fine ad una pratica venatoria particolarmente violenta e crudele, che causa strazio e gravi sofferenze agli animali coinvolti, ovvero la caccia in tana.

Sin dal 2005 la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-*ter* del codice penale, non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, di disciplina della caccia, atteso che tale legge non esaurisce la tutela della fauna nell'espletamento delle pratiche venatorie.

La caccia in tana, praticata con l'aiuto di cani addestrati a tale fine, implica uno scontro cruento fra animali di diverse specie che può sfociare in un vero e proprio massacro se nel rifugio dell'animale selvatico sono presenti dei cuccioli.

Gli stessi cani da caccia rischiano di subire lesioni gravissime e di perdere la vita mentre la preda, una volta scappata dalla tana, diventa bersaglio del cacciatore. Una

modalità brutale che spesso comporta l'uccisione anche dei cuccioli per sbranamento o per inedia.

Purtroppo, in modo del tutto illecito, chi pratica questo metodo di caccia impiega anche escavatori per distruggere le tane, inserisce nei cunicoli sostanze a base di zolfo che provocano l'asfissia degli animali i quali, nel tentare la fuga, vengono abbattuti. Inoltre in molti casi, nella vicinanza della tana, vengono nascoste delle trappole simili a tagliole che provocano sofferenze indescrivibili.

La normativa vigente non prevede un esplicito divieto a questa tecnica venatoria e quindi, con il presente disegno di legge, si intende modificare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di vietare espressamente la violenta pratica della caccia in tana ovvero nei luoghi associabili alle tane ove la fauna selvatica sosta, trova rifugio e si riproduce.

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di esercizio venatorio in tana)

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

« *e-bis*) l'esercizio venatorio in tana ovvero nei luoghi di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica diversi dalle oasi di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettera *a*); ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.